



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 dicembre 2016

sj.c(2016)7579094

*documenti relativi a una procedura
giurisdizionale*

**AL TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA**

PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "il regolamento di procedura")¹,

nella causa 34610/2013

promossa da

Quanta Agenzia per il Lavoro e

Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village

attrici

contro

Milano Sport S.p.A. e

Comune di Milano

convenute.

¹ GU L 248 del 24.9.2015, p. 9.

1. LA RICHIESTA DI PARERE

1.1. I fatti

1. Con ordinanza del 1° febbraio 2016, conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (di seguito, "la comunicazione del 2009")², il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa (di seguito, "il Tribunale di Milano") ha inoltrato alla Commissione una richiesta di informazioni ed una richiesta di parere.
2. In base all'ordinanza succitata, i fatti possono riassumersi come segue.
3. La società Milano Sport S.p.A. (di seguito, "Milano Sport"), interamente partecipata dal Comune di Milano (di seguito, "il comune"), fornisce servizi sportivi al pubblico nella città di Milano.
4. Milano Sport agisce in virtù di un contratto di servizio, sottoscritto con il comune in data 18 novembre 2005. In base al suindicato contratto di servizio, tra le altre cose, Milano Sport si obbliga a gestire i servizi sportivi e ricreativi nelle 26 strutture di proprietà comunale che le sono affidate, a praticare delle tariffe agevolate stabilite dal comune, a sopportare le spese relative allo svolgimento del servizio, all'uso e alla gestione degli immobili, nonché ad effettuare gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei beni immobili gestiti. Dal canto suo, il comune si impegna a versare un contributo non superiore, ogni anno, a EUR 9.800.000 per il sostegno del servizio ricreativo-sociale svolto da Milano Sport. Tale contributo è determinato in base a rapporti semestrali presentati da Milano Sport, attestanti vari parametri economico-finanziari³.
5. Secondo le attrici, i contributi ricevuti da Milano Sport rappresentano aiuti di Stato illegali, in quanto non notificati previamente alla Commissione, nonché incompatibili.

² GU C 85 del 9.4.2009, p. 1.

³ Inoltre, il comune versa a Milano Sport un importo annuo di EUR 250.000 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo, da parte del comune, degli impianti sportivi gestiti da Milano Sport.

6. Le convenute invece considerano che i contributi in questione non costituiscono aiuti di Stato, in quanto, in particolare, non provocano alcun effetto sugli scambi tra gli Stati membri: Milano Sport, infatti, renderebbe i suoi servizi all'interno di un'utenza meramente locale.

1.2. I dubbi del giudice nazionale

7. Il Tribunale di Milano si interroga sulla natura di aiuto di Stato dei contributi ricevuti da Milano Sport. Esso non nutre dubbi sulla natura pubblica delle risorse impiegate, né sul fatto che il comune non abbia agito come un operatore accorto in economia di mercato, né ancora sulla selettività della misura. Inoltre, il Tribunale di Milano considera che la forma nella quale l'aiuto è accordato nonché il carattere pubblico o privato dell'impresa che riceve il beneficio siano irrilevanti.
8. Il Tribunale di Milano nutre tuttavia dubbi quanto all'eventuale vantaggio ottenuto da Milano Sport. Il giudice nazionale esamina pertanto la disciplina dei servizi economici di interesse generale, ricordando i quattro criteri elaborati dalla giurisprudenza Altmark⁴, cioè a dire:
 1. che l'impresa sia effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;
 2. che i parametri in base ai quali calcolare la compensazione siano definiti previamente ed in modo obiettivo e trasparente;
 3. che la compensazione non ecceda quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico a cui l'impresa è tenuta, tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole;
 4. quando l'impresa incaricata degli obblighi di servizio pubblico non sia scelta in base ad una procedura di appalto, il livello della compensazione deve essere determinato in base ai costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, sempre tenendo in considerazione gli introiti nonché un ragionevole margine di profitto.
9. Secondo il Tribunale di Milano, il primo ed il secondo criterio sono soddisfatti. Inoltre, secondo il giudice nazionale, il fatto che sia fissato un massimale per il contributo annuo, che il contributo sia versato in base a verifiche *ex ante* ed *ex post*

⁴ CGUE, "Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH", sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.

riguardo ai costi ed ai ricavi, nonché alla programmazione degli interventi, lascia pensare che anche il terzo criterio Altmark sia soddisfatto.

10. Il Tribunale di Milano esclude ancora che si possa invocare il Regolamento (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (di seguito, "il regolamento 360/2012")⁵, in quanto i contributi eccedono il limite di EUR 500.000 in tre esercizi finanziari⁶. Parimenti, esso ritiene che il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (di seguito, "il regolamento 651/2014")⁷ non sia applicabile *rationae temporis* al caso di specie.
11. Il Tribunale di Milano nutre, tuttavia, dubbi sull'incidenza della misura sugli scambi tra Stati membri. A tal fine, cita alcuni precedenti decisioni della Commissione, dove, in materia di sport, è stato ritenuto determinante il fatto che la struttura fosse destinata ad un'utenza locale, non in grado di attrarre utilizzatori da altri Stati. Lo stesso approccio è stato ritenuto in altre decisioni della Commissione, sebbene non relative alle attività sportive. Per il Tribunale di Milano, è opportuno che l'elemento dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri venga elucidato preliminarmente al quarto criterio Altmark, sul rispetto del quale nutre dubbi, per evidenti ragioni di economia procedurale: qualora mancasse l'elemento dell'incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza, non sarebbe necessario procedere all'esame, piuttosto tecnico, del livello della compensazione (se sia stato determinato in base ai costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, tenendo in considerazione gli introiti nonché un ragionevole margine di profitto).
12. Pertanto, il giudice nazionale ha rivolto alla Commissione una domanda di informazioni così formulata:

⁵ GU L 114 del 26.4.2012, p. 8.

⁶ Si veda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 360/2012.

⁷ GU L 187 del 26.6.2014, p. 1.

"se sia pendente davanti alla Commissione un procedimento riguardante la fattispecie in oggetto, concernente misure di aiuto del Comune di Milano nei confronti di Milano Sport SPA e in che stato si trovi; in particolare, se la Commissione abbia avviato un'indagine e se abbia adottato una decisione o, in caso contrario, quando essa sarà presumibilmente adottata".

13. Il giudice nazionale ha richiesto altresì alla Commissione

"se la misura configuri un aiuto di Stato, con specifico riferimento agli effetti dell'apporto delle risorse dell'ente territoriale sugli scambi tra Stati membri".

2. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

14. La Commissione ha l'onore di presentare al Tribunale di Milano le seguenti osservazioni.

15. Preliminarmente, la Commissione si pregia indicare che alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 12 delle presenti osservazioni è stato dato riscontro mediante lettera del 16 marzo 2016, rif. COMP C4/DP/jfp D(2016).

16. Per rispondere alla richiesta di parere, la Commissione indica innanzitutto che essa è stata informata dei fatti esposti dal giudice nazionale tramite una denuncia ricevuta nel 2013. A seguito della denuncia, la Commissione ha avviato la fase di accertamenti preliminari. Ne è seguito uno scambio nutrito tra il denunciante e i servizi della Commissione, nonché con le autorità nazionali.

17. Come risultato degli accertamenti preliminari, in data 25 luglio 2016, al denunciante è stato comunicato che le misure di cui lamentava la non conformità con il diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato, *prima facie* non costituivano aiuti di Stato e che, ad ogni modo, sarebbero coperti dal regolamento 651/2014. Il denunciante non ha fornito informazioni supplementari nel termine stabilito dalla Commissione, né posteriormente; pertanto, la denuncia è stata chiusa in data 6 settembre 2016.

18. Il Tribunale di Milano si interroga sul criterio relativo all'incidenza sugli scambi tra Stati membri della misura in questione, che, ricordiamo, consiste in contributi elargiti dal comune alla Milano Sport affinché essa gestisca un certo numero di infrastrutture sportive avendo di mira l'interesse pubblico dell'accesso allo sport da parte delle categorie più deboli e della socializzazione.

19. In primo luogo, la Commissione si permette di indicare che la Corte ha fornito un'interpretazione ampia del criterio dell'incidenza sul commercio tra gli Stati

membri⁸. Ciò posto, nella sua pratica decisionale, la Commissione considera che qualora i servizi in questione vengano forniti ad un bacino di utenza meramente locale, di tal modo che l'effetto sulla competizione tra Stati membri dell'aiuto esaminato sia improbabile, il criterio dell'incidenza sul commercio tra Stati membri non è soddisfatto.

20. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione è del parere che la misura in questione, sebbene favorisca Milano Sport, non sembra essere di natura tale da provocare un impatto che vada al di là di un impatto meramente locale. I servizi forniti da Milano Sport in infrastrutture obsolete⁹ non sembrano essere sufficientemente attrattivi per utilizzatori di altri Stati membri. Inoltre, Milano Sport offre i suoi servizi soltanto nel comune di Milano ed è interamente partecipata dallo stesso comune. Pertanto, sembra potersi considerare che Milano Sport presta i suoi servizi in una zona limitata di un solo Stato membro.
21. Detto questo, e considerando l'interpretazione ampia fornita dalla Corte per quanto riguarda il criterio dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri, la Commissione considera che, ad ogni modo, il regolamento 651/2014 sia applicabile *rationae temporis*, contrariamente all'avviso del Tribunale di Milano.
22. In base all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento 651/2014, quest'ultimo si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni dello stesso regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.
23. Per quanto riguarda gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 651/2014 indica che essi sono compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che rispettino lo stesso articolo 55 nonché il capo I del regolamento 651/2014, che contiene le disposizioni comuni a tutti i tipi di aiuti.
24. In base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (bb), del regolamento 651/2014,

⁸ V. in tal senso, CGUE, "Eventech Ltd contro Parking Adjudicator", sentenza del 14 gennaio 2015, causa C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, paragrafi 64-71.

⁹ Punto 15 dell'ordinanza del Tribunale di Milano.

"1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

(...)

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; (...)"

25. La misura in questione si configura come un aiuto al funzionamento. Ebbene, il contratto di servizio tra il comune e Milano Sport prevede, come indicato dal Tribunale di Milano¹⁰, che il contributo del comune a Milano Sport per il sostegno del servizio e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti non possa eccedere 9.800.000 EUR per anno. L'ordinanza del Tribunale di Milano indica altresì che Milano Sport gestisce 26 impianti sportivi. Pertanto, gli aiuti ricevuti da Milano Sport non sembrano eccedere la soglia sopra la quale il regolamento 651/2014 non è applicabile¹¹.
26. Poiché l'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione, esso è considerato trasparente. Pertanto, l'articolo 5 del regolamento 651/2014 è rispettato.
27. Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, previsto all'articolo 6 del regolamento 651/2014, la Commissione considera che la misura in questione abbia un effetto di incentivazione. Infatti, in base all'ordinanza del Tribunale di Milano, il comune ha costituito Milano Sport nel 1991, con capitale interamente proprio, per la gestione diretta di un certo numero di impianti sportivi di sua proprietà. Inoltre, al fine di fornire i servizi sportivi, il comune e Milano Sport hanno concluso un contratto di servizi mediante il quale assumono diritti ed obblighi reciproci. Si può agevolmente presumere che Milano Sport non avrebbe offerto i suoi servizi per adempiere alla sua finalità pubblica di promuovere lo sport e la socializzazione senza il previo accordo del comune. Tale accordo è stato formalizzato mediante il contratto di servizio già menzionato. La Commissione considera pertanto che, almeno dal novembre 2005, la misura in questione abbia un effetto di incentivazione.

¹⁰ V. punto 4.1. dell'ordinanza del Tribunale di Milano.

¹¹ Dividendo 9.800.000 EUR annui per il numero di infrastrutture gestite (26), il risultato è pari a 376.923 EUR per infrastruttura per anno.

28. Le verifiche *ex ante* ed *ex post* che sottostanno all'erogazione del contributo sembrano di natura tale da considerare che l'articolo 7 del regolamento 651/2014 sia rispettato.
29. Inoltre, in base agli scambi intercorsi con le autorità italiane, la Commissione può concludere che anche l'articolo 8 del regolamento 651/2014 sia stato rispettato.
30. Per quanto riguarda le condizioni specifiche previste dall'articolo 55 del regolamento 651/2014, la Commissione si pregia indicare quanto segue.
31. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014 sembrano anch'essi rispettati: l'uso delle infrastrutture non è infatti riservato ad un unico professionista dello sport, ma al contrario, sembra piuttosto volto a permettere un accesso quanto più ampio possibile a varie categorie di utenti per soddisfare esigenze di promozione sociale dello sport.
32. Le condizioni tariffarie dell'utilizzo delle infrastrutture sono fissate dal contratto di servizio¹². Pertanto, anche il paragrafo 5 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014 è rispettato.
33. Poiché Milano Sport è stata costituito dal comune con la missione istituzionale di gestire alcune infrastrutture sportive di proprietà dello stesso comune al fine di facilitare l'accesso allo sport e di favorire la socializzazione, Milano Sport può essere considerata il braccio operativo del comune con riguardo a questa finalità. Pertanto, la Commissione ritiene che l'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento 651/2014 sia rispettato.
34. Come abbiamo visto, la misura in questione si configura come un aiuto al funzionamento, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 651/2014. In base alle informazioni fornite dal Tribunale di Milano, i meccanismi di verifica esistenti per l'esborso del contributo sono di natura tale da essere considerati conformi ai paragrafi 9 e 11 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014.
35. In conclusione, la Commissione ritiene che vi siano elementi per poter concludere che il sostegno accordato a Milano Sport abbia un impatto meramente locale e

¹² V. articolo 22 e 2.59 del contratto di servizio, come richiamati dal Tribunale di Milano (paragrafo 4.1. dell'ordinanza).

pertanto che la misura in questione non sembra, *prima facie*, incidere sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, e anche se l'interpretazione della Corte sul criterio dell'incidenza sugli Stati membri è estensiva, il sostegno accordato a Milano Sport sarebbe da considerarsi compatibile ai sensi del regolamento 651/2014. Ad ogni modo, la Commissione sottolinea che la Corte di giustizia è l'autorità competente ad interpretare in ultima istanza il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

